

Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

**PROCEDIMENTO PER
ATTIVITA' SOGGETTE A
SCIA**

**CAPO III
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO**
ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA
ART.6 Funzioni dell'agenzia e immediato
avvio attività

**IN VIGORE DAL
29 MARZO 2011**

**PROCEDIMENTO PER
ATTIVITA' SOGGETTE AD
AUTORIZZAZIONE**

**CAPO IV
PROCEDIMENTO ORDINARIO**
ART.7 Procedimento unico
ART.8 Procedimento in variante

**IN VIGORE DAL
30 SETTEMBRE 2011**

Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

PRIMO PASSO: presentazione della Scia .

La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al S.u.a.p.

Nel caso in cui sia contestuale alla ComUnica, per la nascita dell'impresa, la segnalazione va presentata al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, che la trasmette immediatamente al S.u.a.p.



Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

SECONDO PASSO: verifica della completezza e rilascio della ricevuta .

Il S.u.a.p. verifica immediatamente con modalità informatica la completezza formale della s.c.i.a. e dei relativi allegati e rilascia automaticamente una **ricevuta**, in caso di verifica positiva. Questa disposizione impone che il S.u.a.p. sia dotato di un software adeguato.

Tale ricevuta consente all'imprenditore di avviare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Da questo momento decorre il termine per concludere l'istruttoria del procedimento.

Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

TERZO PASSO: incompletezza formale della Scia .

Il caso in cui la predetta verifica termini con esito negativo non è trattato dal Regolamento. È però evidente che il S.u.a.p. dovrà adottare un atto di rigetto della s.c.i.a., che comunichi contestualmente che l'esercizio dell'attività non può iniziare.

Per fornire un servizio all'utente, il S.u.a.p. indicherà i motivi della incompletezza formale della s.c.i.a. presentata e specificherà che, per avviare l'esercizio dell'attività, l'interessato dovrà presentare un'altra s.c.i.a.

Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

QUARTO PASSO: istruttoria di merito .

Nel caso in cui la s.c.i.a. sia completa sarà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione della correttezza sostanziale della s.c.i.a. Il S.u.a.p. provvede alla trasmissione telematica della s.c.i.a. e degli eventuali allegati alle Amministrazioni e agli uffici, anche comunali competenti.

Se non saranno rilevate carenze sostanziali nel termine di 60 giorni l'attività potrà proseguire. In questo caso la ricevuta rilasciata costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

QUINTO PASSO: esito positivo dell'istruttoria.

Se le Pubbliche amministrazioni, che hanno ricevuto la s.c.i.a. per le verifiche di propria competenza in quanto responsabili del procedimento, non comunicano carenze sostanziali nei termini utili affinché il S.u.a.p. possa intervenire a sospendere l'attività, questa può proseguire regolarmente.



Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

SESTO PASSO: carenze sostanziali.

Nel caso in cui vengano rilevate carenze sostanziali si possono verificare due casi.

Nel caso in cui non siano sanabili, il S.u.a.p. comunica all'interessato la conclusione negativa del procedimento.

Nel caso in cui siano sanabili, il S.u.a.p. assegnerà un termine, non inferiore a 30 giorni, per regolarizzare l'attività. Se l'attività non viene conformata, il S.u.a.p. concluderà negativamente il procedimento; se invece l'attività sarà regolarizzata essa potrà proseguire, senza soluzione di continuità.